

## DIRITTO SOCIETARIO

### **Revisione e controllo sulla gestione nelle Srl**

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

## NOVITÀ IVA 2022 NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI

[Scopri di più >](#)

Siamo nel pieno della stagione dell'approvazione dei bilanci e, per le Srl specificamente, è tempo di verifica della sussistenza o meno dell'**obbligo di affidamento dell'incarico di controllo** sulla gestione e/o di **revisione legale** dei conti secondo le disposizioni vigenti di cui all'[articolo 2477 cod. civ.](#).

L'[articolo 2477, comma 2, lett. c\), cod. civ.](#), come modificato dal codice della crisi, prevede che i **limiti dimensionali** al superamento di almeno uno dei quali, per **due esercizi consecutivi**, si innesca nella Srl l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore sono i seguenti:

1. totale dell'**attivo dello Stato patrimoniale**: 4 milioni di Euro
2. **ricavi delle vendite** e delle prestazioni di servizi: 4 milioni di Euro
3. **dipendenti occupati** in media nell'esercizio: 20 unità

Sono rimaste invece invariate le **altre due condizioni** di cui alle lettere a) e b) dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), ossia della Srl obbligata alla redazione del **bilancio consolidato** e della Srl che **controlla** a sua volta una **società soggetta all'obbligo di nomina del revisore**.

Concentrandoci sulla fattispecie di cui alla lett. c), e quindi sulla questione del **superamento dei limiti dimensionali**, molto brevemente, si ricorda che il Codice della crisi aveva inizialmente previsto che le nomine dovessero essere completate **entro il 16 dicembre 2019**.

Poi, la L. 8/2020 aveva **prorogato questo termine** sino alla data di **approvazione dei bilanci dell'esercizio 2019**; era quindi intervenuta l'**ulteriore proroga** disposta dall'[articolo 51-bis](#) del Decreto Rilancio con cui il termine era stato differito alla **approvazione dei bilanci dell'esercizio 2021**.

Avrebbe quindi dovuto essere questo il periodo di piena entrata in vigore dell'obbligo in questione, se non fosse stato per il fatto che in sede di conversione del D.L. 118/2021,

l'articolo 1-bis ha disposto **l'ulteriore differimento di un anno** e perciò sino alla data di **approvazione dei bilanci dell'esercizio 2022**.

Con questa ulteriore proroga **cambiano anche i bilanci a cui fare riferimento** per la verifica del superamento dei limiti dimensionali; in caso di esercizio solare, si tratterà quindi dei bilanci degli **esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2022**, ed in caso di superamento dei limiti dimensionali il **primo bilancio d'esercizio sottoposto a controllo** e revisione sarà quindi quello **chiuso al 31 dicembre 2023**.

In questo contesto, si pone nuovamente la questione della **sorte degli incarichi già conferiti**, tema su cui è di recente ritornata anche **Assirevi** con il **Documento di ricerca n. 247** per quanto concerne nello specifico l'incarico di **revisione legale**.

Viene ricordato al riguardo che, stando all'ultima risposta fornita dal MEF – **risposta alla interrogazione parlamentare n. 3-01842 del 15.10.2020** – le società che nel frattempo avessero conferito l'incarico di revisione **possono proseguire** senza alcun obbligo di intervento, stante il fatto che **il termine** oggetto di proroga sarebbe da considerarsi come un termine temporale **massimo entro cui nominare il revisore**, e non come una sospensione dell'efficacia della norma stessa.

Tuttavia, le stesse società potrebbero decidere di **interrompere l'incarico di revisione legale** medio tempore conferito, ed avrebbero titolo di farlo mediante **risoluzione consensuale** del rapporto ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 13 D.Lgs. 39/2010](#) e dell'articolo 7 D.M. 261/2012, ricorrendo una **giusta causa di interruzione** anticipata.

Come evidenziato da Assirevi, quindi, le società che avessero conferito l'incarico di revisione per il **triennio 2019-2021**, e che si trovassero quindi ora in fase di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e dinanzi alla scadenza dell'incarico conferito al revisore, **potrebbero alternativamente**:

1. **conferire comunque un nuovo incarico** di revisione legale per il **triennio 2022 – 2024**; oppure,
2. **non conferire l'incarico** di revisione, attendendo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 e la verifica in quella sede del superamento eventuale dei limiti dimensionali.

Vi sarebbe anche **una terza facoltà**, tuttavia piuttosto articolata, consistente nella delibera di **affidamento dell'incarico** di revisione legale ma **sospensivamente condizionata al superamento dei limiti dimensionali** in sede di **approvazione del bilancio dell'esercizio 2022**.

Assirevi puntuizza poi come, in caso di **nomina del solo revisore** (società di revisione o revisore individuale) **l'incarico** dovrà ritenersi **circoscritto alla sola revisione legale** dei conti, senza includere perciò l'attività di controllo sulla gestione e vigilanza di legittimità; diversamente, ove fosse nominato un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) a

questi potrebbe essere anche attribuito l'incarico di revisione legale.